

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

(revisione del 10-02-11)

Questo Regolamento è stato deliberato dal Consiglio d'Istituto ed è vincolante per tutte le componenti scolastiche e i genitori. Esso infatti contiene le regole perché il sistema scuola possa funzionare e realizzare il proprio compito. Le presenti regole sono dettate dalla necessità di creare nell'Istituto un sereno ed ordinato ambiente di vita scolastica e di fissare i limiti entro cui la libertà del singolo non interferisca con quella altrui.

ACCESSO ALL'ISTITUTO

Art. 1

Gli alunni possono accedere all'area esterna all'Istituto dalle ore 7.45. Gli alunni possono accedere alle aule e ai corridoi solo dalle ore 7.50. Prima di tale ora gli alunni non possono entrare in Istituto e sostare nell'atrio. Alle ore 8.00 gli alunni devono trovarsi in aula, dove già li attendono i docenti.

Art. 2

Gli alunni che entrano in classe dalle 8.00 alle 8.05 possono essere ammessi, previa registrazione del ritardo da parte dell'insegnante in cattedra. Dopo 3 ritardi di tale tipo, su segnalazione del Coordinatore di classe, la Presidenza si riserva la facoltà di avvertire la famiglia.

Art. 3

L'ingresso in aula dopo le ore 8.05 è interdetto e gli alunni ritardatari attendono nell'atrio che venga loro permesso di accedere alla classe di appartenenza, ma non prima delle ore 9.00.

Si ammettono in classe, al termine della prima ora di lezione:

- a. gli alunni che hanno validi e documentati motivi (visite mediche, ritiro documenti, etc.) e che presentano nell'apposito spazio del libretto la richiesta di giustificazione da parte dei genitori che deve essere controfirmata dal Dirigente scolastico o dai suoi collaboratori;
- b. gli alunni privi di richiesta del genitore, previa autorizzazione del Dirigente scolastico o dei suoi collaboratori che valutano il motivo del ritardo; il giorno successivo gli alunni devono portare la richiesta di giustificazione, firmata dal genitore, che viene controllata e controfirmata dall'insegnante della prima ora.

Dopo il secondo ritardo nel trimestre ed il quinto ritardo nel pentamestre, allo studente nuovamente fuori orario non è consentito entrare in classe. La Presidenza garantisce, comunque, la vigilanza degli alunni nei locali dell'Istituto (Biblioteca) ove gli studenti permangono fino alla fine dell'orario di lezione. Il giorno successivo gli studenti devono presentare la firma del genitore per presa d'atto del provvedimento.

I casi straordinari vengono valutati dal Dirigente scolastico o dai suoi collaboratori.

Le variazioni dell'orario di entrata o di uscita, in quanto prevedibili, saranno comunicate, dal Dirigente scolastico o da suo docente delegato, almeno il giorno prima agli studenti ed annotate sul registro di classe. Gli studenti dovranno portare comunicazione firmata da un genitore o da chi ne fa le veci della variazione di orario comunicata. In caso di imprevedibili variazioni di orario, gli studenti minorenni potranno lasciare l'Istituto solo se prelevati personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci; gli studenti maggiorenni potranno lasciare l'Istituto previa richiesta scritta al Dirigente scolastico. In entrambi i casi l'uscita anticipata sarà annotata sul giornale di classe.

Art. 4

L'accesso in Istituto dopo le 9.00 è consentito esclusivamente previa presentazione di valida documentazione (visite mediche, analisi cliniche, ecc.). Nel caso di mancata presentazione della documentazione, gli studenti non possono essere ammessi alle lezioni. La Presidenza garantisce la vigilanza nei locali dell'Istituto (Biblioteca, Sala Professori, ecc.), ove gli studenti permangono fino alla fine dell'orario di lezione. Il giorno successivo gli studenti devono presentare la firma del genitore per presa d'atto del provvedimento.

Art. 5

I ritardi vengono annotati su un apposito registro, a cura della Vicepresidenza.

USCITE DALL'ISTITUTO

Art. 6

Sono rigorosamente vietate le uscite anticipate, se non in casi eccezionali e documentati per iscritto, in ogni modo solo al termine dell'ora di lezione e mai prima della fine della terza ora di lezione.

Le uscite anticipate individuali devono essere autorizzate dalla dirigenza sull'apposito libretto, dopo un'attenta valutazione delle motivazioni delle specifiche richieste dei genitori o degli studenti maggiorenni. I minorenni potranno, se autorizzati, uscire anticipatamente solo se prelevati da un genitore, da un suo delegato (previo esistenza di delega scritta con fotocopia del documento d'Identità) o da persona esercitante la potestà genitoriale.

Gli studenti maggiorenni potranno lasciare l'Istituto previa richiesta scritta, presentata almeno il giorno prima, al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato.

Le uscite individuali autorizzate non possono superare il numero di tre a quadrimestre e devono essere sempre documentate al massimo entro il giorno successivo.

L'uscita eventualmente autorizzata dovrà essere annotata sul registro di classe dal docente dell'ora di lezione.

La possibilità di uscite anticipate è esclusa nell'ultimo mese di ogni quadrimestre, salvo casi eccezionali adeguatamente documentati.

In particolari occasioni, in cui si può verificare l'impossibilità di assolvere al compito di vigilanza sugli studenti, il Dirigente o un suo delegato può consentire l'uscita anticipata degli studenti maggiorenni; se minorenni dovranno essere prelevati da un genitore, da un suo delegato (per iscritto) o da persona esercitante la potestà genitoriale.

Nel caso di malessere prima della fine delle lezioni, lo studente informa il docente in classe che si rivolgerà alla Dirigenza che provvederà a contattare la famiglia per l'uscita anticipata.

In caso di gravità sarà richiesto l'intervento del soccorso sanitario pubblico. Di norma la procedura è la seguente:

- a. Comunicazione telefonica a un genitore
- b. Assistenza di un docente o di un collaboratore scolastico specializzato fino all'arrivo del genitore (o chi delegato)
- c. Eventuale chiamata dell'ambulanza.

Art. 6 bis

Gli studenti con l'esonero dall'insegnamento della Religione Cattolica, prima di allontanarsi dall'aula, devono attendere l'arrivo dell'insegnante di Religione o di chi lo sostituisce perché possa essere effettuato il contrappello.

ASSENZE

Art. 7

Secondo quanto disposto dal regolamento sulla valutazione, ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale" (art. 14 comma 7) La possibilità di deroga è prevista in casi del tutto

straordinari e motivati solo “per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.

Le richieste di giustificazione delle assenze, firmate dal genitore che ha depositato la firma presso l’Istituto, devono essere presentate all’insegnante della prima ora del giorno in cui lo studente stesso rientra in classe.

La dimenticanza di tale adempimento è tollerata per non più di un giorno, oltre il quale lo studente è ammesso in classe solo se accompagnato dal genitore. E’ cura del docente della prima ora di lezione annotare sul registro di classe l’inadempienza dello studente.

Art. 8

Le richieste di giustificazioni di assenze superiori a cinque giorni devono essere accompagnate da certificato medico. L’inadempienza a tale obbligo preclude l’ammissione in classe.

Solo nel caso di partenze o assenze per motivi di altra natura, con preventiva dichiarazione da parte del genitore, si è sollevati dall’obbligo di certificazione medica.

PERMANENZA IN ISTITUTO

Art. 9

Gli alunni devono essere presenti in classe quando entra il docente. Pertanto, essi non possono uscire nei corridoi se non durante la ricreazione.

La vigilanza degli studenti nelle singole classi è affidata direttamente ai docenti. Il docente di turno è responsabile dell’incolumità degli studenti all’interno dell’aula, del laboratorio, della palestra, in cui si svolge la lezione, nei limiti riconosciuti dalla legge.

Nei corridoi, durante le ore di lezione, la vigilanza compete ai collaboratori scolastici, i quali vigilano sull’uso dei servizi igienici e sul rispetto del divieto di fumare nei medesimi e nei corridoi.

In caso di necessità il docente può affidare temporaneamente la classe ad un collaboratore scolastico.

In nessun caso, comunque, la classe deve essere, neppure temporaneamente, lasciata incustodita.

Il docente che necessita, per l’espletamento della sua azione educativa, di vocabolario, gesso, carta, o sussidi di qualsiasi genere è tenuto a rivolgersi, di norma, al personale in servizio, evitando di affidare dette mansioni agli alunni, se non in casi eccezionali ed in mancanza di personale.

I collaboratori scolastici vigileranno sull’ingresso di persone estranee alla scuola, alle quali può essere consentito l’accesso agli uffici nelle ore di apertura al pubblico, mentre è precluso l’accesso ai corridoi e alle aule.

Essi, inoltre, avranno cura di avvertire sollecitamente il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori di ogni fatto che possa turbare il regolare svolgimento delle lezioni, ovvero di ogni infrazione al presente Regolamento.

Tutto il personale docente e non docente è tenuto a rispettare rigorosamente l’orario di presenza e di sorveglianza nell’edificio scolastico, sulla base dei turni di servizio stabiliti.

Art. 10

Gli alunni, durante il primo intervallo, possono uscire nei corridoi e nei cortili interni all’Istituto, ma non possono assolutamente uscire dall’Istituto né avere contatti con persone esterne alla scuola, neanche attraverso i cancelli o la recinzione.

Art. 11

Durante le ore di lezione è concesso il permesso di uscire dall’aula, per usufruire dei servizi, ad un solo alunno per volta.

Art. 12

In tutto l’Istituto è vietato l’uso delle scale di sicurezza, salvo nei casi di emergenza e di diversa disposizione. E’ vietato, altresì, sostare sui ballatoi delle scale di sicurezza.

Art. 13

E' possibile utilizzare il bar interno esclusivamente durante l'intervallo.

Art. 14

L'Istituto, oltre che per le lezioni regolari, è aperto nei pomeriggi stabiliti dagli organi competenti, per le riunioni, le attività dei progetti e le iniziative delle varie componenti della scuola autorizzate dalla Dirigenza e purché sia garantita la presenza del personale responsabile.

Il patrimonio della scuola è un bene comune, pertanto la conservazione delle aule e delle dotazioni è affidata prioritariamente alla cura degli studenti che ne sono i principali fruitori.

Tutti gli studenti della scuola sono rigorosamente tenuti a mantenere la pulizia dei locali ed a ripristinarla in caso di inosservanza. Dato che la pulizia dei locali è affidata ai collaboratori scolastici, al fine di facilitare il loro compito, gli studenti devono badare a non lasciare per terra gesso o carta, a non scrivere e/o disegnare sui banchi o sui muri.

Qualsiasi scritto, disegno, macchia sulle pareti dell'aula sarà eliminato imbiancando tali pareti a spese della classe. Se ciò dovesse verificarsi nei laboratori o nei corridoi la spesa relativa sarà sostenuta da tutti coloro che usufruiscono di tali locali.

Di eventuali ammanchi o danneggiamenti non accidentali sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati; il Dirigente, ove possibile, provvederà a che i danneggianti riparino personalmente il danno provocato. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, alla classe o alle classi coinvolte, il risarcimento potrà, su decisione del Consiglio d'istituto, essere richiesto a tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura danneggiata, allo scopo di restituirne la piena disponibilità a tutta la comunità scolastica.

Art. 15

E' cura degli studenti custodire gli effetti personali (denaro, calcolatrici, orologi, telefonini...).

L'Istituto declina ogni responsabilità in merito a eventuali smarrimenti o asportazioni di cose o effetti personali degli studenti.

Art. 16

E' assolutamente vietato l'uso del telefono cellulare per gli studenti ed il personale docente durante le ore di lezione, per il personale non docente durante il turno di servizio.

Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. La scuola continuerà, in ogni caso, a garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa. E' permesso effettuare telefonate urgenti durante gli intervalli. Non è consentito l'uso del cellulare per eseguire foto o filmati non autorizzati.

La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare regolata dal "Allegato al Regolamento riguardante la corrispondenza tra infrazioni e sanzioni" che prevede l'erogazione di specifiche sanzioni disciplinari, in caso di uso scorretto del telefono cellulare, secondo il criterio di proporzionalità, ivi compresa quella del ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione.

I docenti sono, quindi, autorizzati a farsi consegnare l'apparecchio agli studenti che non rispettino tale disposizione poiché trattasi di materiale improprio o di cui è vietato l'uso ed sono tenuti a registrare l'accaduto sul registro di classe e lo restituiranno alla fine della lezione. Qualora detto studente incorra in una seconda infrazione il telefono cellulare sarà consegnato e custodito in Presidenza e potrà essere ritirato solo da un genitore. In caso di grave e/o reiterata infrazione disciplinare circa l'uso del telefono cellulare, il Consiglio di Classe verrà convocato dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore di classe per adottare provvedimenti di allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica.

Art. 17

Gli alunni possono accedere alla palestra, solo dopo aver indossato le apposite scarpe.

Art. 18

E' fatto assoluto divieto di fumare nei locali della scuola (L. n. 32/03) e in prossimità della palestra e nelle zone del cortile in cui vengono svolte le attività di Educazione Fisica.

Art. 19

Gli alunni possono, per l'organizzazione di attività parascolastiche, prendere gli accordi necessari durante la ricreazione o, con il permesso del Dirigente scolastico o suo delegato, in casi particolari durante le ore di lezione.

Art. 20

L'istanza di conferire con il Dirigente scolastico non può mai costituire giustificazione per assentarsi dalle lezioni. Brevi permessi per recarsi dal Dirigente scolastico possono essere richiesti dagli alunni soltanto per presentare la richiesta delle assemblee mensili di classe o di Istituto, che devono sempre essere autorizzate dal Dirigente o dai suoi collaboratori.

Durante le ore di lezione è fatto divieto assoluto per gli studenti di contattarne altri di altre classi, salvo diverse disposizioni scritte del Dirigente scolastico o dei suoi collaboratori.

Art. 21

E' vietato far recapitare oggetti di qualunque tipo agli studenti durante le ore di lezione (fiori, dizionari, quaderni, cartelle, squadre, calcolatrici, colazioni e via dicendo).

Art. 22

Gli studenti devono adottare un abbigliamento decoroso e adeguato al contesto scolastico, evitando ogni forma di eccesso.

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Non si concedono assemblee nel primo e nell'ultimo mese di scuola, fatti salvi casi di reale urgenza che saranno valutati dalla Presidenza.

Art.23

L'assemblea di classe è un diritto degli studenti e può essere richiesta una volta al mese per due ore consecutive, possibilmente rispettando un criterio di rotazione delle discipline. La richiesta deve essere fatta su apposito modulo, deve contenere l'ordine del giorno, deve essere firmata dagli alunni rappresentanti di classe e dai Docenti che forniscono la disponibilità delle ore e presentata al Dirigente scolastico con cinque giorni di anticipo, salvo situazioni straordinarie. In caso di comportamenti non adeguati durante lo svolgimento dell'assemblea i docenti dell'ora riferiscono al Dirigente che sospende l'assemblea.

L'assemblea di classe è sospesa in caso di comportamento inadeguato.

Art. 24

L'assemblea di Istituto è un diritto degli studenti e può essere effettuata una sola volta al mese per tutte le ore di lezione della mattina. La richiesta deve essere presentata La richiesta deve essere fatta su apposito modulo, deve contenere l'ordine del giorno, e presentata al Dirigente scolastico con cinque giorni di anticipo (salvo situazioni straordinarie) da almeno il 10% studenti o dalla maggioranza del Comitato studentesco, qualora costituito.

Alle assemblee d'Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, può essere richiesta ed autorizzata dal Consiglio d'Istituto la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno e autorizzati dal Consiglio d'Istituto. La visione eventuale di un filmato potrà essere autorizzata direttamente dal Dirigente scolastico.

L'assemblea di istituto è sospesa in caso di comportamento inadeguato.

VISITE, SCAMBI CULTURALI E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 25

E' possibile, attraverso la modulistica predisposta, effettuare visite di istruzione giornaliere anche tramite appuntamento da dare agli studenti, anche minori, in altro luogo diverso dalla scuola, purché siano date loro indicazioni chiare sul tragitto da seguire e dei mezzi da prendere.

Le autorizzazioni devono essere firmate dalle famiglie e restituite al docente accompagnatore almeno due giorni prima dell'uscita prevista.

Art. 26

Al rientro in sede i docenti accompagnatori, designati dal dirigente scolastico "Capo gruppo", dovranno far pervenire entro 5 giorni una relazione scritta sull'andamento dell'iniziativa.

Dovranno inoltre essere segnalate tempestivamente le inadempienze imputabili alle ditte di trasporto o alle agenzie al fine di consentire all'Ufficio l'immediata contestazione. La scuola potrà così tutelarsi legalmente e per il futuro escludere tali ditte dall'elenco dei fornitori.

Art. 27

Lo studente partecipante all'iniziativa dovrà

- a. mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate, un comportamento idoneo a non causare danni a persone o a cose e coerente con le finalità educativo-formative dell'istituzione scolastica, evitando in particolare comportamenti chiososi od esibizionistici;
- b. osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto;
- c. evitare, sui mezzi di trasporto, spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
- d. muoversi in albergo in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti e qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno nella struttura ospitante;
- e. non detenere bevande alcoliche, anche se maggiorenne, o sostanze psicotiche e farne uso;
- f. non fumare in camera o in luoghi chiusi;
- g. mantenersi unito al gruppo durante la visita, attenersi alle indicazioni degli accompagnatori, e non allontanarsi senza esplicita autorizzazione, anche se maggiorenne, essere puntuale agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali nel corso della giornata;
- h. non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte;
- i. rispettare la decisione del docente accompagnatore di fare rientrare, all'ora stabilita, gli alunni nelle proprie rispettive camere;
- j. rispettare gli orari del proprio e dell'altrui riposo, per evitare stanchezza il giorno dopo e quindi perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane offerte dal viaggio.

Nel caso di scambio culturale con soggiorno in famiglia, l'alunno dovrà tenere nei confronti della famiglia ospite un comportamento ugualmente ispirato alla massima correttezza e rispettare le indicazioni ricevute dalla famiglia ospitante.

Eventuali comportamenti scorretti tenuti dallo studente durante l'iniziativa verranno successivamente riportati in sede di Consiglio di Classe per essere esaminati. Lo stesso Consiglio di Classe potrà stabilire sanzioni disciplinari e/o valutare l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno a successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi di istruzione.

Eventuali danni materiali procurati durante il viaggio saranno addebitati al responsabile se individuato o all'intero gruppo coinvolto. Gli insegnanti accompagnatori, in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei singoli studenti, possono contattare i genitori o l'esercente la patria potestà, per richiedere un intervento diretto sullo studente.

In caso di gravi inosservanze delle regole gli accompagnatori valuteranno il diritto dello studente alla prosecuzione del viaggio di istruzione e, dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, ne verrà immediatamente predisposto il rientro.

Ove si creassero situazioni di particolare gravità, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili.

Art. 28

I genitori:

si impegnano a sostenere le spese di partecipazione poste a loro carico e si impegnano a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio. Nel caso di mancata partecipazione al viaggio o alla visita, per documentato motivo, l'eventuale rimborso delle quote versate verrà effettuato previa deduzione delle spese già sostenute e/o impegnate dall'Istituto e/o delle penalità disposte dalle agenzie di viaggio;

sono tenuti a sottoscrivere eventuali forme di copertura assicurativa aggiuntiva, ritenute necessarie dalla Scuola;

Ⓜ sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico o al Coordinatore del Consiglio di classe, al momento della richiesta di partecipazione, situazioni di salute (ad esempio diabete, allergie, assunzione di farmaci, ecc..) che prevedano particolari premure o accorgimenti da parte dei docenti accompagnatori;

Ⓜ devono intervenire in caso di richiesta dei docenti accompagnatori anche per far rientrare a casa lo studente, se allontanato per motivi disciplinari.

AFFISSIONE, TRASPARENZA, PRIVACY, SICUREZZA

Art. 29

L'Istituto assicura spazi ben visibili adibiti all'informazione. Nell'atrio sono predisposti spazi per l'affissione di comunicazioni sindacali, di circolari, di verbali dei vari Organi collegiali, di progetti, di bandi, di informazioni relative ad attività di orientamento universitario, di locandine o programmi teatrali.

Saranno inoltre resi disponibili appositi spazi per bacheca sindacale, bacheca degli studenti e bacheca genitori.

E' consentito agli studenti affiggere, negli spazi loro riservati, manifesti, locandine o annunci, previa autorizzazione del Dirigente scolastico o di suo docente delegato. Su tale materiale non viene esercitata alcuna censura, ma solo il doveroso controllo del rispetto delle norme vigenti. Tutti sono tenuti ad apporre la loro firma in calce al documento che intendono affiggere.

Art. 30

Tutti gli atti della scuola, riguardanti gli studenti, le famiglie e quanto dovuto, saranno adeguatamente pubblicizzati mediante affissione all'albo della scuola.

Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato (D. lgs n. 196/03). Gli altri atti saranno accessibili, a richiesta, secondo le norme previste dalla L. n. 241/90 e dalla L. n. 15/05 (Modifiche ed integrazioni alla L. n. 241/90) (visione o rilascio di copia con diritti da pagare).

Lo studente ha diritto alla riservatezza. La scuola si astiene da indagini sulla sua vita privata. La raccolta di informazioni che lo riguardano deve essere effettuata con il suo consenso e, se minore,

anche dei genitori. Lo studente può rifiutarsi di compilare questionari e moduli che non siano di uso strettamente amministrativo e didattico. Senza l'esplicito consenso dello studente, la scuola non dà informazioni - compresi i dati anagrafici, l'indirizzo e il numero telefonico - a estranei.

Art. 31

I docenti prendono visione dei piani di esodo dei locali della scuola e sensibilizzano gli studenti sulle tematiche della sicurezza.

I collaboratori scolastici prendono visione dei piani di esodo dei locali della scuola e controllano quotidianamente la praticabilità e l'efficienza delle vie di esodo. I collaboratori scolastici provvedono inoltre ad aprire tutte le uscite di sicurezza prima dell'inizio delle lezioni.

Il personale della scuola, ove accerti l'esistenza di situazioni di pericolo, ne dà tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico; in particolare i collaboratori scolastici accertano l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e la possibilità di utilizzarli con facilità e, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, ne danno pronta comunicazione al Dirigente Scolastico.

E' assolutamente vietato ostruire, anche solo temporaneamente, le vie di fuga, le uscite di sicurezza e l'accesso agli apparecchi e ai dispositivi di sicurezza.

In caso di infortunio occorre riferire al più presto ai propri superiori sulle circostanze dell'evento.

In caso di calamità o di incendio, il personale e gli studenti evacueranno l'edificio scolastico utilizzando sia le scale di sicurezza che l'ingresso principale così come previsto dal piano d'evacuazione.

Art. 32

Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore (L. n.248/2000, art. 68, co 4 e 5, la cosiddetta legge antipirateria che ha integrato e modificato la legge sul diritto d'autore, L. n. 633/1941). La responsabilità sulla riproduzione o duplicazione dello stesso è personale.

Tutte le componenti scolastiche possono avvalersi delle attrezzature di proprietà dell'Istituto per la stampa, la riproduzione e la duplicazione per attività di esclusivo interesse della scuola. Non è ammesso l'utilizzo di tali apparecchiature per scopi personali.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

L'ignoranza delle suddette norme non ne giustifica l'inadempimento da parte delle componenti scolastiche e dei genitori.

Art. 34

La trasgressione del presente regolamento da parte degli studenti comporta mancanze disciplinari e l'applicazione di sanzioni disciplinari elencati nell'apposito allegato All. n. 1 al presente regolamento. Nell'allegato sono identificati gli organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe).

Vista la funzione educativa della sanzione disciplinare, viene data la possibilità **di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica**, per esempio, le attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.

Le misure sopra richiamate, alla luce delle recenti modifiche si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa .

Le sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica sono, inoltre, riservate alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto.

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE.

Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.

Secondo la legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo e costituisce il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti, nell'All. n. 2 è delineato il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Art. 35

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito all'inizio di ogni anno scolastico, a cui gli studenti possono appellarsi per impugnare le eventuali sanzioni disciplinari.

L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente scolastico, da due docenti scelti dal Collegio dei Docenti, da uno studente e da un genitore, scelti dal Consiglio di Istituto tra i suoi rappresentanti. Non è possibile l'astensione di qualcuno dei suoi membri. E' necessario nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore).

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. La sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

L'organo di garanzia decide - su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 36

In piena sintonia con quanto stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti ART. 5 bis DPR 245/2007, la famiglia, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscriverà il Patto educativo di corresponsabilità all'atto dell'iscrizione insieme con il Dirigente scolastico, condividendone gli obiettivi e gli impegni.

Il Patto è finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.

Art. 37

Il presente Regolamento di Istituto, composto di 34 articoli, è stato approvato dal Consiglio di Istituto.

Il presente regolamento è rinnovabile automaticamente.

Le assemblee delle componenti e degli organi collegiali possono, in qualunque momento, proporre modificazioni e/o integrazioni alle norme del presente regolamento.

Eventuali proposte motivate di modifica del presente Regolamento, potranno essere presentate anche da singoli docenti, studenti e genitori attraverso i propri rappresentanti al Consiglio d'Istituto. Esse dovranno essere approvate dal Consiglio d'Istituto in seduta ordinaria appositamente convocata, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri appartenenti al Consiglio. Copia del presente regolamento deve essere consegnata alle famiglie degli studenti neo-iscritti, ad ogni classe ad inizio anno, ai rappresentanti dei genitori e degli studenti del Consiglio di Istituto e a tutto il personale docente e non docente, che è tenuto a farlo osservare e ad osservarlo per ciò che lo

riguarda. Copia del presente regolamento sarà, inoltre, affissa nell'apposita bacheca d'istituto e pubblicata sul sito internet dell'istituto.

Art. 38

Per quanto non previsto dal presente Regolamento di Istituto si rinvia alle norme ministeriali e di legge, che trovano applicazione prioritaria in caso di contrasto con il Regolamento stesso.

Revisioni del Regolamento		
Revisione	Descrizione	Approvazione
0	Emissione	<i>Consiglio d'Istituto del 07-08</i> Delibera n.
1	Modifica	<i>Consiglio d'Istituto del 9-09-08</i> Delibera n. 2
2	Modifica	Consiglio d'Istituto del 19-03-09 Delibera n. 7
3	Modifica	Consiglio d'Istituto del 16-11-09 Delibere n. 4 e 5
4	Modifica/Integrazione	Consiglio d'Istituto del 28-09-10
5	Integrazione	Consiglio d'Istituto del 10-02-2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ssa Laura Virli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Sign. Antonio Pellati

All. n. 1 ALLEGATO AL REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA CORRISPONDENZA TRA MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI e individuazione degli organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse dall'allontanamento o comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA
CORRISPONDENZA TRA INFRAZIONI E SANZIONI**

INFRAZIONI	SANZIONI	EROGATE DA
Uso del cellulare o di apparecchi di riproduzione musicale durante le ore di lezione	Ritiro da parte del docente e restituzione alla fine delle lezioni	DOCENTE
Uso reiterato del cellulare o di apparecchi di riproduzione musicale durante le ore di lezione	Ritiro da parte del docente e consegna alla Presidenza che lo restituisce solo ad un genitore	DIRIGENTE SCOLASTICO
Riprese, fotografie, registrazioni effettuate in classe o nei locali della scuola e poi fatte circolare o rese di dominio pubblico	Allontanamento dalle lezioni fino a cinque giorni	CONSIGLIO DI CLASSE
Assenze collettive che impediscono il regolare svolgimento delle lezioni	Richiamo verbale o ammonizione scritta in classe ed eventuale comunicazione alla famiglia	DIRIGENTE SCOLASTICO
Allontanamento dalla lezione senza autorizzazione	Ammonizione scritta	DIRIGENTE SCOLASTICO
Utilizzo delle scale di sicurezza e sosta sui ballatoi	Ammonizione scritta	DIRIGENTE SCOLASTICO
Contatti con esterni anche durante l'intervallo	Ammonizione scritta	DIRIGENTE SCOLASTICO
Imbrattamento delle suppellettili e pareti della scuola	Ammonizione scritta e risarcimento del danno	DIRIGENTE SCOLASTICO E CONSIGLIO D'ISTITUTO
Mancata osservanza dei richiami e delle richieste legittime di un docente o di altro personale scolastico	Ammonizione scritta	DIRIGENTE SCOLASTICO
Manipolazione del registro di classe	Ammonizione scritta e convocazione della famiglia	DIRIGENTE SCOLASTICO
Falsificazione firma dei genitori	Ammonizione scritta e convocazione della famiglia	DIRIGENTE SCOLASTICO
Violazione delle norme di sicurezza, lancio di oggetti dalle finestre, sporgersi dai davanzali	Ammonizione scritta e convocazione della famiglia	DIRIGENTE SCOLASTICO
Allontanamento dalla scuola senza autorizzazione	Ammonizione scritta, convocazione della famiglia e/o allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni	DIRIGENTE SCOLASTICO CONSIGLIO DI CLASSE
Ripetizione delle infrazioni di cui ai punti precedenti	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni	CONSIGLIO DI CLASSE
Falsificazione della firma dei docenti	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni	CONSIGLIO DI CLASSE
Danneggiamento volontario di oggetti, strumenti e strutture di proprietà della scuola o di altri	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni	CONSIGLIO DI CLASSE

Offese nei confronti di compagni, docenti, o altro personale scolastico	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni	CONSIGLIO DI CLASSE
Ripetizione delle infrazioni di cui ai punti precedenti	Allontanamento dalle lezioni da 6 a 10 giorni	CONSIGLIO DI CLASSE
Uso di sostanze psicotrope	Allontanamento dalle lezioni da 6 a 10 giorni	CONSIGLIO DI CLASSE
Ripetizione delle infrazioni di cui ai punti precedenti	Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni	CONSIGLIO DI CLASSE
Atti di violenza e ricorso a vie di fatto nei confronti di compagni, docenti o altro personale della scuola	Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni	CONSIGLIO DI CLASSE
Offese e diffamazioni verso altri studenti e/o il personale della scuola, verbali e/o scritte, anche su mezzo telematico	Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni	CONSIGLIO DI CLASSE
Spaccio di sostanze psicotrope	Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni e denuncia alle autorità giudiziarie	CONSIGLIO DI CLASSE DIRIGENTE SCOLASTICO
In caso di eventi all'interno dell'istituto che costituiscano reato (furto, atti vandalici, ecc.) o possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone (incendio doloso, ecc.) e per il sereno funzionamento della stessa	Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni e denuncia alle autorità giudiziarie	CONSIGLIO DI CLASSE DIRIGENTE SCOLASTICO
- reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);	Allontanamento dalle lezioni da 6 a 10 giorni Allontanamento dalle lezioni superiore a 15 giorni e denuncia alle autorità giudiziarie	CONSIGLIO DI CLASSE CONSIGLIO DI ISTITUTO
situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale.	Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi	CONSIGLIO DI ISTITUTO

All. n. 2 Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con specifico riferimento ad es. alla forma e alle modalità di contestazione dell'addebito; forma e modalità di attuazione del contraddittorio; termine di conclusione.

1. Lo studente interessato ad una sanzione disciplinare che possa prevedere allontanamento dalla comunità scolastica viene sempre invitato ad esporre le proprie ragioni di fronte all'organo competente.

L'invito, nel caso di minorenni, è esteso ai genitori o a chi ne fa legalmente le veci.

2. L'organo competente per le sospensioni fino a 15 giorni è il Consiglio di Classe che quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga

3. Il Consiglio di Classe procede nel modo seguente:

- a) fase istruttoria, con l'acquisizione delle prove, delle testimonianze e delle ragioni del/dei sottoposto/i al procedimento.
- b) fase deliberativa.

La fase deliberativa si tiene a porte chiuse e sotto il vincolo del segreto d'ufficio. Non possono partecipare alla fase deliberativa i membri del Consiglio di Classe in conflitto d'interesse con il caso trattato.

4. Allo studente cui è stata irrogata una sospensione è sempre offerta la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica.

Tali attività sono definite dall'organo competente. L'attività alternativa permette la frequenza, non la cancellazione del provvedimento disciplinare.

Se uno studente minorenne sceglie l'attività alternativa alla sospensione, la famiglia deve esserne informata. Il silenzio della famiglia vale come accettazione e consenso pieno. Eventuale opposizione della famiglia, da effettuarsi per iscritto entro il giorno successivo alla ricevuta comunicazione, comporta l'esecutività della sospensione.

L'accettazione di attività alternative alla sospensione equivale a rinuncia all'eventuale ricorso.

Ricorsi avverso le ammonizioni e le sospensioni vanno presentati all'Organo di Garanzia, che decide in merito.

5. La sanzione disciplinare verrà irrogata con specifico decreto del Dirigente scolastico, inviata alla famiglia, dove saranno specificate in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

6. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica implica :

- a) l'invito ad un incontro dei genitori con il Docente Coordinatore della classe e/o con la Presidenza, incontro da tenersi, su appuntamento, entro e non oltre il ritorno a scuola dello studente;
- b) uno o due incontri (su appuntamento) tra il Docente Coordinatore e lo studente per favorire:
 - una riflessione sulla condotta che ha determinato l'allontanamento dalla comunità scolastica;
 - una informazione circa le lezioni e i compiti da svolgere.